



**Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca**

**Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria**

*Direzione Generale - Ufficio V Ambito Territoriale Provinciale di Cosenza*

Corso Telesio, n. 17, 87100 - COSENZA - Tel. 0984 - 894111

Settore operativo n. 4

Organici e Mobilità del personale docente della Scuola

Secondaria di II Grado - Sostegno

Prot.n.9728

*Cosenza li 24.10.2016*

A Dirigenti della Scuole di ogni ordine e grado

LORO SEDI

p.c. Ufficio scolastico regionale

Direzione generale

CATANZARO

p.c. OOSS

Segreterie Provinciali

LORO SEDI

Al sito istituzionale

**Oggetto:** Anno scolastico 2016/2017 – Nomine a tempo determinato supplenze personale docente

In riferimento alle imminenti operazioni di conferimento delle nomine a tempo determinato, e in aderenza alla nota MIUR n. 24306 dell'1 settembre 2016 si forniscono alcune indicazioni operative relative :

a) alle **supplenze brevi** : è introdotto il divieto di conferire al personale docente , per il primo giorno di assenza del titolare , le supplenze brevi (previste dal comma 78 della legge 23 dicembre 1996, n. 662). Così pure i posti di potenziamento non possono essere coperti con personale titolare di supplenze brevi e saltuarie , ad eccezione delle ore di insegnamento curriculare eventualmente assegnate al docente nell'ambito dell'orario di servizio contrattualmente previsto **purchè si tratti di assenze superiori a 10 giorni.** Le SSLL possono effettuare sostituzione di docenti assenti per la copertura di supplenze temporanee fino a 10 giorni con personale dell'organico dell'autonomia, che in possesso del previsto titolo di studio di accesso, ove impiegato in gradi di istruzione inferiore, conserva il trattamento del grado di istruzione di appartenenza;

---

*Ambito Territoriale Provinciale di Cosenza*

Corso Telesio, n. 17, 87100 - COSENZA - Tel. 0984 - 894111

Pec: [uspcs@postcert.istruzione.it](mailto:uspcs@postcert.istruzione.it); Peo : [usp.cs@istruzione.it](mailto:usp.cs@istruzione.it)

Sito internet: [www.csa.cs.it](http://www.csa.cs.it)

b) alla **delega** : i docenti che non potranno recarsi di persona alle convocazioni, ma potranno delegare una persona di fiducia o il dirigente responsabile delle operazioni di nomina, ai sensi dell'art. 3 comma 2 del d.m. n. 131 del 2007. La delega deve ritenersi valida sia nella fase di competenza di questo ufficio sia nella successiva fase di competenza delle SSLL;

c) alle **sanzioni** : l'art 8 del d.m. 13 giugno 2007 n. 131 , prevede che :

c1) la rinuncia ad una proposta di assunzione o l'assenza alla convocazione comportano la perdita della possibilità di conseguire supplenze sulla base delle graduatorie ad esaurimento per il medesimo insegnamento;

c2) la mancata assunzione di servizio dopo l'accettazione, attuata anche tramite la presentazione di delega, comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze, sia sulla base delle graduatorie ad esaurimento che di quelle di circolo e di istituto, per il medesimo insegnamento;

c3) l'abbandono del servizio comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze, sia sulla base della graduatoria ad esaurimento che di quelle di circolo e di istituto, per tutte le graduatorie di insegnamento.

Resta ferma la possibilità contemplata dell'art. 3, comma 5, del citato Regolamento che consente, unicamente durante il periodo di espletamento delle operazioni di attribuzione di supplenze e prima della stipula dei relativi contratti, all'aspirante di rinunciare, senza alcun tipo di penalizzazione, ad una proposta contrattuale già accettata, relativa a supplenza temporanea sino al termine delle attività didattiche, esclusivamente per l'accettazione successiva di proposta contrattuale per supplenza annuale, per il medesimo o diverso insegnamento.

E' consentito altresì rinunciare ad uno "spezzone" per accettare una supplenza su posto intero sino al 30 giugno o 31 agosto, purché all'atto della convocazione non fossero disponibili cattedre o posti interi, fatta salva comunque, in ogni modo, la possibilità del completamento orario;

d) **alle supplenze conferite sia su posti di sostegno che su posti di insegnamento comune** : quando al medesimo docente e sul medesimo posto sia attribuita prima una supplenza temporanea in attesa dell'avente titolo e poi una supplenza annuale o temporanea sino al termine delle attività didattiche, l'intero periodo assume il regime giuridico del provvedimento attribuito a titolo definitivo;

e) **all'utilizzo (eventuale) di graduatorie di scuole viciniori** : qualora dopo lo scorrimento di tutte le graduatorie, ivi comprese quelle di circolo e di istituto, occorra ancora procedere alla copertura di posti di personale docente, le SSLL dovranno utilizzare le graduatorie delle scuole viciniori;

f) **ai docenti destinatari di pronunce giurisdizionali favorevoli** : e' possibile conferire incarichi a tempo determinato con apposizione di clausola risolutiva condizionata alla definizione nel merito del giudizio pendente, ai docenti risultati destinatari di pronunce giudiziali favorevoli del Consiglio di Stato in forza delle quali, il disposto inserimento con riserva nelle

graduatorie ad esaurimento o di istituto, risulti configurato dal giudice come pienamente anticipatorio di tutte le utilità ad esso connesse;

**g) alle supplenze su posti di sostegno** : carattere di priorità rivestono le supplenze sia da parte di questo ufficio sia da parte delle “scuole di riferimento”, relative ai posti di sostegno da assegnare agli aspiranti in possesso del titolo di specializzazione: ciò sia per le particolari, modalità di individuazione degli aventi titolo e di conferimento delle supplenze stesse, che al fine di assicurare tempestivamente il sostegno agli alunni disabili.

I docenti di cui all'art. 1, lettere a), b) e c) e art. 3, del D.M. n. 21 del 9 febbraio 2005 “ricorrendone le condizioni, debbono stipulare contratti a tempo indeterminato e determinato, con priorità su posti di sostegno”, per cui, l'eventuale rinuncia a proposta di contratto su posto di sostegno, consente l'accettazione di altre proposte di contratto esclusivamente per insegnamenti non collegati alle abilitazioni conseguite ai sensi del citato D.M. n. 21/2005.

In caso di esaurimento degli elenchi degli insegnanti di sostegno compresi nelle graduatorie ad esaurimento, i posti eventualmente residuati sono assegnati dai dirigenti scolastici delle scuole in cui esistono le disponibilità, utilizzando gli elenchi tratti dalle graduatorie di circolo e di istituto, di prima, seconda e terza fascia.

Per quanto riguarda l'eventuale esaurimento dello specifico elenco di I fascia delle graduatorie di istituto dell'area disciplinare su cui debba disporsi la nomina, nella scuola secondaria di secondo grado, ai sensi dell'art. 6, comma 3, del Regolamento, si provvede tramite lo scorrimento incrociato degli elenchi di sostegno delle altre aree disciplinari.

In caso di esaurimento degli elenchi del sostegno delle graduatorie di istituto di prima, seconda e terza fascia, si ricorre successivamente, a quelli delle altre scuole della provincia secondo l'ordine di consultazione degli elenchi delle “scuole viciniori”, in attuazione di quanto previsto dall'art. 7, comma 9, del Regolamento.

Infine, così come previsto all'art. 2 comma 2 del D.M. 3 giugno 2015 n. 326, in subordine allo scorrimento degli aspiranti collocati nelle graduatorie di istituto in possesso del titolo di specializzazione, il personale che ha titolo ad essere incluso nelle graduatorie di circolo e di istituto e che abbia conseguito il titolo di specializzazione per il sostegno, tardivamente, rispetto ai termini prescritti dai provvedimenti relativi alle graduatorie ad esaurimento e alle graduatorie di istituto, ha titolo prioritario, nel conferimento del relativo incarico, attraverso messa a disposizione.

Ove, infine, si renda necessario attribuire la supplenza ad aspiranti privi di titolo di specializzazione per carenza totale di personale specializzato, sia incluso che non incluso nelle graduatorie di istituto, le SSLL individuano gli interessati mediante lo scorrimento della graduatoria di riferimento, se trattasi di scuola dell'infanzia e primaria e tramite lo scorrimento incrociato delle graduatorie d'istituto secondo l'ordine prioritario di fascia se trattasi di scuola secondaria di primo grado o di secondo grado con gli stessi criteri adottati al riguardo per la formazione degli elenchi del sostegno, senza la distinzione nelle 4 aree.

Le domande di messa a disposizione devono essere presentate esclusivamente dai docenti che non risultino iscritti in alcuna graduatoria di istituto e per una sola provincia da dichiarare espressamente nell'istanza e, qualora pervengano più istanze, i dirigenti scolastici daranno precedenza ai docenti abilitati.

In ogni caso, le domande di messa disposizione rese in autocertificazione ai sensi del DPR 445/00, eventualmente integrate se già presentate, devono contenere tutte le dichiarazioni necessarie per consentire la verifica puntuale dei suddetti requisiti da parte dei dirigenti scolastici, ivi compresa gli estremi del conseguimento del titolo di specializzazione. E' consentito lasciare una supplenza temporanea per accettare una supplenza sino alla nomina dell'avente titolo, esclusivamente per disponibilità relative a posti di sostegno. Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca .

**h) alla scuola primaria :** i posti, gli spezzoni orari ed i posti part-time che residuino dopo le utilizzazioni del personale di ruolo, devono essere integrate con le ore di programmazione da attribuire nei contratti a tempo determinato secondo il seguente criterio. Le ore da considerare per l'adeguamento devono riguardare le sole ore di insegnamento frontale pari a 22 settimanali. A tali ore si aggiungono rispettivamente, 1 ora di programmazione per ogni 11 ore e 2 ore di programmazione per ogni 22 ore. Ne consegue, pertanto, che da 1 a 11 ore si aggiunge un' ora di programmazione, da 11 a 22 ore si aggiungono 2 ore. Qualora a seguito della copertura totale dell'organico dei posti comuni residuino ore di lingua inglese in quanto non sia stato possibile assegnare le predette ore di insegnamento al personale docente titolare e/o in servizio nella scuola, poiché il medesimo è risultato sprovvisto dei requisiti per il predetto insegnamento, le ore rimaste disponibili saranno assegnate ad aspiranti presenti nelle graduatorie ad esaurimento e, in subordine, agli aspiranti presenti nelle graduatorie di circolo e di istituto in possesso dei requisiti previsti dall'art. 7 comma 8 del Regolamento adottato con D.M. 13 giugno 2007 n. 131.

**i) alla durata complessiva dei contratti a tempo determinato :** ai sensi del comma 131 dell'art. 1 della legge 107/2015, dal 1 settembre 2016, i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati con il personale docente, educativo ed A.T.A. presso le istituzioni scolastiche ed educative statali per la copertura di posti vacanti e disponibili non possono superare la durata complessiva di 36 mesi, anche non continuativi. La stipula del contratto, analogamente a quanto avviene per le assunzioni a tempo indeterminato, opportunamente perfezionata dal Dirigente scolastico attraverso le funzioni del sistema informativo, rende immediatamente fruibili gli istituti di aspettativa e congedo previsti dal CCNL. E' inoltre estesa al personale a tempo determinato la possibilità di differire la presa di servizio per i casi contemplati dalla normativa (es. maternità, malattia, infortunio, etc...). Ove al primo periodo di assenza del titolare ne consegua un altro, o più altri, senza soluzione di continuità o interrotto da giorno festivo, o da giorno libero, ovvero da entrambi, la supplenza temporanea, accertata la necessità, viene prorogata nei riguardi del medesimo supplente già in servizio, a decorrere dal giorno successivo a quello di scadenza del precedente contratto.

#### **j) alle supplenze su posti part-time**

Il C.C.N.L. 2006-2009 ha previsto la possibilità di stipulare contratti a tempo determinato con rapporto di lavoro a tempo parziale. Si richiamano a tale proposito l'art. 25, c. 6, e l'art. 39, con particolare riguardo al c. 3, relativamente al personale docente .....

Le disponibilità derivanti dal part-time, riferendosi a posti vacanti solo di fatto e non di diritto, vanno coperte mediante conferimento di supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche.

**k) alla priorità di scelta della sede scolastica** : alla priorità di scelta della sede per gli aspiranti che beneficiano, nell'ordine, degli articoli 21, 33 comma 6 e 33 commi 5 e 7 della legge 104/92, si dà luogo esclusivamente quando, scorrendo la graduatoria secondo le posizioni occupate dagli aspiranti utilmente collocati, l'avente titolo alla suddetta priorità faccia parte di un gruppo di aspiranti alla nomina su posti della medesima durata giuridica e della medesima consistenza economica; in tali casi l'aspirante fruisce della priorità nella scelta, sempre che permangano le condizioni che hanno dato luogo alla concessione del beneficio. In nessun caso, pertanto, i beneficiari delle disposizioni in questione possono ottenere posti di maggiore durata giuridica e consistenza economica che non siano stati prioritariamente offerti all'opzione degli aspiranti che li precedono in graduatoria.

Per la fruizione del beneficio di priorità di scelta della sede scolastica e per la produzione della documentazione e della certificazione, si applicano integralmente le disposizioni previste dal vigente contratto nazionale integrativo sulla mobilità del personale scolastico.

Con l'occasione si precisa che per sede deve intendersi esclusivamente la singola istituzione scolastica.

Si chiarisce, inoltre, che solo per gli aspiranti in situazione di handicap personale di cui all'art. 21, e al comma 6 dell'art. 33 della legge n. 104/92, la priorità di scelta si applica, nell'ambito dei criteri prima specificati, nei confronti di qualsiasi sede scolastica, mentre, per gli aspiranti che assistono parenti in situazioni di handicap di cui ai commi 5 e 7 della legge medesima, il beneficio risulta applicabile, previa attenta e puntuale verifica da parte dell'Ufficio competente, per le per scuole ubicate nel medesimo comune di residenza della persona assistita o, in carenza di disponibilità in tale comune, in comune viciniore.

**l) alle assunzioni ai sensi della Legge n. 68/99** : Ai fini del calcolo sul 50% da destinare alle supplenze dei candidati riservisti devono essere presi in considerazione soltanto i posti ad orario intero, nei limiti della capienza del contingente provinciale. Sussiste altresì l'obbligo di applicare alle assunzioni del personale scolastico la normativa di cui all'art. 3, c. 123, della legge n. 244/07 che assimila, ai fini del collocamento obbligatorio, gli orfani o, in alternativa, il coniuge superstite di coloro che siano deceduti per fatto di lavoro, ovvero a causa dell'aggravarsi delle mutilazioni o infermità che hanno dato luogo a trattamento di rendita da infortunio sul lavoro alle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, di cui all'art. 1, c.2, della L. n. 407/98.

Con riferimento al calendario delle operazioni si comunica che l'inizio delle operazioni è fissato alla data del 27 ottobre p.v., per tutti gli ordini e gradi di scuola. Con successiva comunicazione sarà reso noto il quadro delle disponibilità di posti comuni e di sostegno per tutti gli ordini e gradi di scuola. Le operazioni avranno luogo per la scuola dell'infanzia e



*Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria*

primaria presso il Liceo Classico Telesio di Cosenza e per la scuola secondaria di I e II grado presso l'Istituto industriale Monaco (Sala S. Martino).

**II DIRIGENTE**

*Luciano Greco*